



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice dell'esecuzione, vista l'entrata in vigore del d.l. 83/2015 convertito con modificazioni nella l. 132/2015, anche al fine di rendere le liquidazioni dei compensi agli stimatori omogenee e quanto più possibile coerenti con l'effettivo valore della prestazione svolta, alla luce della complessità e della varietà delle operazioni richieste dalla nuova formulazione dell'art. 568 c.p.c. e dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., rende noto che d'ora in avanti la liquidazione delle notule degli esperti sarà effettuata in base ai seguenti

CRITERI

(ver. 1.2 – ottobre 2016)

A. COMPENSI

1) verifica della **conformità urbanistica** dell'immobile e per gli accertamenti ipocatastali, compresa l'acquisizione della scheda catastale: onorario ex art. 12 comma 1 della tabella annessa al Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 (da € 145,12 a € 970,42: standard € 400 a lotto);

2) rilievi metrici, sviluppo relativi calcoli e redazione di autonoma **planimetria di edifici**: onorario ex art. 12 comma 2 della tabella annessa al Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 (da € 145,12 a € 970,42: standard € 150 se solo rilievi e complessivi € 500 a lotto se completo di restituzione grafica);

3) verifica della **congruità del canone** indicato in un contratto di locazione: onorario ex art. 16 del Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 (da € 145,12 a € 970,42: standard € 400).

4) redazione di un **progetto analitico per la regolarizzazione edilizia e relativo computo metrico**, qualora si renda strettamente necessario per la indicazione precisa delle opere da realizzare ai fini della sanatoria, tenuto conto degli accertamenti compiuti in punto di conformità edilizia ed urbanistica: onorario ex art. 11 Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, con importo a percentuale sul valore computato.

Salve ipotesi particolari, l'esperto proporrà al giudice la liquidazione del compenso minimo.

In ogni caso il compenso non sarà riconosciuto se non sarà allegato alla perizia il progetto ed il computo metrico.

5) vacanze (art. 4 l. 8 luglio 1980, n. 319):

- a. accesso a pubblici uffici per verifica esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia: onorario a vacanza in quanto trattasi di attività non prevista da norma specifica del Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 e non meramente di corredo ad altre distintamente retribuite (standard 5 vacanze).
- b. eventuale acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato: onorario a vacanza (standard 5 vacanze).
- c. integrazione continuità trascrizioni: onorario a vacanza (standard 10 vacanze).
- d. acquisizione e aggiornamento CDU: onorario a vacanza (standard 8 vacanze).
- e. stima costi per regolarizzazione urbanistica e/o catastale (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 4): onorario a vacanza (standard 10 vacanze).

6) **stima** analitica del compendio pignorato: onorario ex art. 13 della tabella annessa al Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, con indicazione del minimo e del massimo liquidabile, ponendo a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato nella ipotesi di immobili aventi connotazioni identificative uguali simili o analoghe, ovvero richiedendo, se del caso, compensi separati nella ipotesi di distinti immobili aventi autonome caratteristiche.

Salve ipotesi particolari in aumento o diminuzione, l'esperto proporrà al giudice la liquidazione del compenso medio.

Ai sensi dei nuovi commi dell'art. 161 disp. att. c.p.c., **il compenso è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.**

Gli onorari di cui sopra potranno essere aumentati per casi di **eccezionale** difficoltà, importanza o complessità (da 0 a 100%), su specifica e motivata richiesta del professionista.

Gli onorari potranno essere aumentati sino al 20%, se il Giudice dichiara l'**urgenza** dell'adempimento.

In caso di **ritardo nel deposito** della relazione, gli onorari saranno ridotti fino a un quarto.

B. SPESE IMPONIBILI

• spese di viaggio:

- a) in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea;
- b) prezzo del biglietto aereo se previamente autorizzato;
- c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio: rimborso chilometrico indennità chilometrica sulla base delle tabelle ACI, in dipendenza del mezzo di proprietà dell'esperto e considerando una percorrenza media annuale – 15.000 km.
- b) vitto, massimo due pasti, per € 30,55 ciascuno

• altre spese:

spese eseguite quando non è possibile giustificare il riferimento alla procedura (es. fotocopie, visure telematiche, fotografie stampate dallo stimatore, ecc.)

C. SPESE NON IMPONIBILI

tutte quelle necessarie all'incarico, compreso l'ausilio di prestatori d'opera strumentali, previamente autorizzato, il cui onorario deve essere computato con gli stessi criteri di quello dell'ausiliario del giudice, quando sono inequivocamente riferibili alla procedura (es. spese postali, diritti comunali/erariali, ecc.).

Tutte le spese (imponibili e non) devono essere documentate.

La richiesta di liquidazione dovrà attenersi, pertanto, allo schema di cui sopra.

Nella domanda di liquidazione, lo stimatore dovrà inserire la seguente frase: "**Attesto sotto la mia responsabilità che le somme richieste sono state calcolate sulla base delle direttive pubblicate sul sito internet del Tribunale di Livorno**".

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Gianmarco Marinai